

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2091-A}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80,
concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e
norme in materia di Cassa integrazione guadagni

Presentato alla Presidenza il 31 marzo 1978

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, concernente norme

per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni.

per agevolare la mobilità dei lavoratori e norme in materia di Cassa integrazione guadagni, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate in via prioritaria al personale occupato presso l'azienda alienata e avvengono con le procedure previste dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 2 le parole: graduatoria stessa, sono sostituite con le parole: graduatoria di cui al secondo comma dell'articolo precedente, nonché di quella prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

All'articolo 3, le parole: nel rapporto di lavoro con l'azienda di provenienza, sono sostituite con le parole: nel precedente rapporto di lavoro.

All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai lavoratori provenienti dalle aziende di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, quando in attuazione di accordi sindacali l'assunzione avvenga a norma dell'articolo 11, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, da parte di aziende non vincolate alla procedura prevista dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 4 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 4-bis.

A decorrere dal 1° marzo 1978, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria è esteso ai dipendenti delle imprese industriali in crisi addetti ad unità organiche esercenti in modo prevalente e continuativo la commercializzazione del prodotto dell'impresa.

ART. 4-ter.

L'accertamento dello stato di crisi aziendale di cui all'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, ha effetto anche ai fini delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

All'articolo 5, primo comma, sono soppresse le parole: ordinari e.